

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 182 del 04/02/2019

Seduta Num. 5

Questo lunedì 04 **del mese di** febbraio

dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/135 del 24/01/2019

Struttura proponente: SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Oggetto: D.LGS. N. 102/2004 E SUCCESSIVE MODIFICHE. DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DANNEGGIATI E SPECIFICAZIONE DELLE PROVVIDENZE DA APPLICARSI A SEGUITO DELLA "EPIZOOZIA INFLUENZA AVIARIA" DAL 1 APRILE 2016 FINO AL 30 GIUGNO 2018 IN REGIONE EMILIA-ROMAGNA. PROPOSTA AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO DI DECLARATORIA DI ECCEZIONALITA' DELL'EVENTO.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Giuseppe Todeschini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 220, inerente le misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1° luglio 2014 (L193) ed in particolare l'art. 26 "Aiuti destinati ad indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali";
- l'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura" e successive modifiche;
- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38" e successive modifiche, con il quale sono state definite le norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2018, n. 32 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154;

Visti, inoltre:

- il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante

attuazione della direttiva 2005/95/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

- l'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che:
 - istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il fondo per l'emergenza avicola al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro per l'anno 2019;
 - stabilisce che il Fondo per l'emergenza avicola è finalizzato, tra l'altro, ad interventi per agevolare la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;
- il Decreto 23 dicembre 2015, recante Piano assicurativo agricolo 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° marzo 2016, n. 50;
- il Decreto 30 dicembre 2016, recante Piano assicurativo agricolo 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 febbraio 2017, n. 38;
- il Decreto 6 novembre 2017, recante Piano assicurativo agricolo 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 dicembre 2017, n. 297;

Visti, altresì:

- il decreto interministeriale 14 marzo 2018 del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 91 del 19 aprile 2018 con il quale sono stati definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ed in particolare:

- l'art. 1 recante "Interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva del settore avicolo e precisamente il comma 1, lettera a);
- l'art. 2, comma 1 che destina agli interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo, n. 102 e successive modifiche e integrazioni, una somma pari ad Euro 5 milioni di Euro per l'anno 2018 e 5 milioni di Euro per l'anno 2019, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a coperture dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

Visto, altresì, il Decreto Ministeriale n. 8748 del 14 settembre 2018 "Disposizioni applicative di cui all'art. 6, comma 1 del decreto interministeriale 14 marzo 2018 recante definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola" pubblicato sulla G.U. del 12 novembre 2018 n. 263 che, in particolare:

- all'art. 2 concede aiuti a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo danneggiate dalle epidemie di influenza aviaria nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni, con le modalità stabilite dal medesimo Decreto Ministeriale;
- all'art. 3 dispone che per attivare gli interventi di cui al predetto art. 2 le Regioni interessate individuano i territori sulla base delle restrizioni delle attività di allevamento imposte dalle competenti autorità sanitarie e deliberano entro il termine perentorio di 90 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale in questione, l'individuazione dei territori con la proposta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di declaratoria di eccezionalità dell'evento, nonché l'individuazione degli interventi ammissibili all'aiuto tra quelli previsti dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 102/2004 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che la Commissione Europea ha rubricato al numero SA.51808(2018/XA) il regime di aiuto, comunicato in esenzione, definito con il predetto Decreto Ministeriale, in applicazione del Reg. (UE) n. 702/2014;

Preso atto, inoltre, delle ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna elencate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, pertanto, necessario, ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi di cui al D.Lgs. n. 102/2004 e al Decreto Ministeriale n. 8748 del 14 settembre 2018, procedere:

- alla formalizzazione della proposta per il riconoscimento, da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Turismo, della eccezionalità dell'evento "Epidemia di influenza aviaria" nel periodo dal 1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 in regione Emilia-Romagna;
- alla individuazione dei territori su cui insistono le restrizioni alle attività di allevamento, sulla base delle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, elencate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, sulle quali possono trovare applicazione le provvidenze previste dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004;

Ritenuto, altresì:

- di individuare quali interventi ammissibili agli aiuti quelli previsti all'art. 5, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 102/2004, in coerenza con il Regolamento (UE) n. 702/2014;
- di definire, inoltre, nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla quantificazione dei danni, ai fini del riparto delle somme da prelevare dal Fondo per l'emergenza avicola e da trasferire alle Regioni con le modalità di cui all'art. 6, del D.Lgs. 102/2004, le prime disposizioni procedurali per l'accesso agli interventi;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021", ed in particolare l'allegato D) "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal

D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

Viste altresì:

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e succ. mod., ed in particolare l'art. 37, comma 4;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche, per quanto applicabile;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 56 del 25 gennaio 2016, recante "Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270 del 29 febbraio 2016, recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28 aprile 2016, recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;
- n. 468 del 10 aprile 2017 recante "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione

n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di proporre al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento "Epidemia di influenza aviaria" nel periodo dal 1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del Decreto Legislativo n. 102/2004, art. 6, comma 1 e del Decreto Ministeriale 8748 del 14 settembre 2018;
- 3) di individuare i territori su cui insistono le restrizioni all'attività di allevamento, sulla base delle ordinanze emesse dal Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna, elencate nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, nelle quali a seguito della emanazione del Decreto Ministeriale di riconoscimento dell'evento di cui al precedente punto 2) possono trovare applicazione le provvidenze previste dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004;
- 4) di individuare quali interventi ammissibili agli aiuti quelli previsti all'art. 5, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 102/2004, in coerenza con il Regolamento (UE) n. 702/2014;
- 5) di definire, inoltre, nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente alla quantificazione dei danni, ai fini del riparto delle somme da prelevare dal Fondo per l'emergenza aviaria e da trasferire alle Regioni con le modalità di cui all'art. 6, del D.Lgs. 102/2004, le prime disposizioni procedurali per l'accesso agli interventi;
- 6) di stabilire in 45 giorni, dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale di declaratoria sulla Gazzetta Ufficiale, il termine perentorio per la presentazione

delle domande;

- 7) di demandare, ad apposito atto, del dirigente competente, la definizione delle modalità di presentazione delle domande e di svolgimento delle istruttorie, nonché l'individuazione di eventuali specificazioni tecniche delle disposizioni contenute nell'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, per il corretto svolgimento dell'iter procedurale;
- 8) di inoltrare al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e Turismo la presente proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento causato dalla "Epidemia di influenza aviaria" nel periodo dal 1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, in quanto si ritiene che ricorrano le condizioni obiettive di danno, tali da giustificare il riconoscimento dei caratteri di eccezionalità dell'evento stesso;
- 9) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 10) di pubblicare integralmente il testo della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

- - - - -

**SCHEMA TECNICA DELL'EVENTO E MODALITA' DI ACCESSO AL FONDO PER
L'EMERGENZA AVICOLA**

Epidemia di influenza aviaria dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 in Regione Emilia-Romagna: Decreto legislativo 102/2004 come modificato dal D.Lgs. n. 82/2008 e dal D.Lgs. n. 32/2018 - art. 5 comma 2 "Danni alle produzioni agricole" e Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 8748 del 14 settembre 2018

1) Individuazione zone territoriali in cui l'attività avicola è stata interessata da provvedimenti di restrizione nelle attività di allevamento.

Premessa

Tra ottobre 2016 e dicembre 2017, in diversi Paesi europei sono stati segnalati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sostenuti da virus del sottotipo H5N8. I casi sono stati identificati principalmente nella popolazione di uccelli selvatici, con frequenti e considerevoli incursioni nel settore domestico, sia industriale sia rurale.

La comparsa dell'influenza aviaria nel territorio regionale ha comportato sia ad un'abbattimento di un consistente numero di capi, sia l'adozione di misure di restrizione dell'attività produttiva per periodi prolungati, sia, in base alla normativa sanitaria, anche al blocco di numerosi allevamenti direttamente interessati e di quelli delle aree contermini nel raggio di 10 km dall'insorgenza del focolaio.

Le imprese avicole ricadenti nel territorio della Regione del Emilia-Romagna soggette a limitazioni a seguito dei sottoelencati provvedimenti sanitari di prevenzione al diffondersi di epidemia aviaria nel periodo dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018 possono accedere, agli interventi diretti alla ripresa produttiva previsti dall'art. 5, comma 2 decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, secondo le modalità di cui al Decreto Ministeriale n. 8748 del 14 settembre 2018 "Disposizioni applicative di cui all'art. 6, comma 1 del decreto interministeriale 14 marzo 2018 recante definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso al Fondo per l'emergenza avicola".

Territorio delimitato

Di seguito si elencano le Ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna:

TIPOLOGIA	COMUNE INSORGENZA DEL FOCOLAIO	SPECIE / PRODOTTO	COMUNI IN ZP/ZS	N. ORDINANZA ZP ZS	DATA ORDINANZA ZONA ZP ZS	DATA REVOCA	ORDINANZA CON DATA REVOCA
FOCOLAIO HPAI	PORTO VIRO (RO)	ovaiole	Mesola	10/2017	30/01/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	PORTO VIRO (RO)	ovaiole	Goro	10/2017	30/01/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Sorbolo	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Brescello	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Mezzani	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Gattatico	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Poviglio	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Boretto	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Brescello	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Torrile	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Colorno	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Castelnovo Di Sotto	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Campegine	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Parma	14/2017	06/02/2017	20/03/2017	31/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Mordano	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Mordano	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Massa Lombarda	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Imola	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Bagnara Di Romagna	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Castel Bolognese	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Solarolo	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Faenza	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Cotignola	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Lugo	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Sant'Agata Sul Santerno	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Conselice	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Medicina	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017

FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Castel Guelfo Di Bologna	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	MORDANO (BO)	ovaiole	Dozza	50/2017	11/04/2017	20/05/2017	63/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Sorbolo	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Brescello	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Mezzani	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Gattatico	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Poviglio	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Boretto	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Brescello	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Torrile	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Colorno	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Castelnovo Di Sotto	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Campegine	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	SORBOLO (PR)	tacchini	Parma	148/2017	03/08/2017	10/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Sarmato	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Rottofreno	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Calendasco	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Castel San Giovani	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Borgonovo Valtidone	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	MONTICELLI PAVESE (PV)	rurale	Gragnano	153/2017	01/09/2017	30/09/2017	153/2017
FOCOLAIO HPAI	CODIGORO (FE)	ovaiole	Codigoro	166/2017	09/10/2017	19/11/2017	187/2017
FOCOLAIO HPAI	CODIGORO (FE)	ovaiole	Jolanda Di Savoia	166/2017	09/10/2017	19/11/2017	187/2017
FOCOLAIO HPAI	CODIGORO (FE)	ovaiole	Lagosanto	166/2017	09/10/2017	19/11/2017	187/2017
FOCOLAIO HPAI	CODIGORO (FE)	ovaiole	Fiscaglia	166/2017	09/10/2017	19/11/2017	187/2017
FOCOLAIO LPAI	ALFONSINE (RA)	Anatre/ oche	Alfonsine	187/2017	20/11/2017	25/11/2019	187/2017
FOCOLAIO LPAI	ALFONSINE (RA)	Anatre/ oche	Fusignano	187/2017	20/11/2017	25/11/2019	187/2017
FOCOLAIO LPAI	ALFONSINE (RA)	Anatre/ oche	Alfonsine	187/2017	20/11/2017	30/11/2017	187/2017
FOCOLAIO LPAI	ALFONSINE (RA)	Anatre/ oche	Lugo	187/2017	20/11/2017	30/11/2017	187/2017

FOCOLAIO LPAI	CONSELICE (RA)	Anatre/ oche	Conselice	187/2017	20/11/2017	25/11/2017	187/2017
FOCOLAIO LPAI	LUGO (RA)	Anatre/ oche	Lugo	187/2017	20/11/2017	09/12/2017	187/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Massa Lombarda	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Imola	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Conselice	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Lugo	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017
FOCOLAIO LPAI	MASSA LOMBARDA (RA)	Anatre/ oche	Mordano	204/2017	12/12/2017	14/01/2018	204/2017 + MAIL 25/01/2018
FOCOLAIO LPAI	BAGNACAVALLO (RA)	Anatre/ oche	Bagnacavall o	12/2018	09/02/2018	28/02/2018	12/2018

2) Quantificazione dei danni e richiesta delle provvidenze per i territori interessati

Il danno complessivo accertato è di Euro 19.406.786,77.

La quantificazione è stata effettuata anche ai fini dell'attivazione delle provvidenze di cui alla Legge n. 218/1988 e alla richiesta di applicazione dell'art. 220 del Reg. (UE) n. 1308 per l'adozione di misure di sostegno eccezionali da parte dell'UE.

L'entità dei danni consente di applicare le misure volte a favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva delle imprese agricole, **ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 102/2004** e s. m., per la compensazione dei danni causati dall'**epidemia di influenza aviaria nel periodo dal 1° aprile 2016 al 30 giugno 2018** in favore delle aziende agricole aventi le caratteristiche di seguito previste ai seguenti punti nonché ricadenti nei sopra indicati territori di cui alle ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna.

3) Procedure attuative per l'accesso al Fondo per l'emergenza avicola.

a) Beneficiari

I beneficiari degli interventi sono rappresentati dalle micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, operanti nel settore avicolo oggetto di abbattimento dei capi a causa di focolaio e/o soggette a restrizioni nella attività di allevamento con conseguente perdita di reddito.

Possono essere ammessi ai benefici del Fondo le imprese avicole di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolgono attività di produzione di uova da cova e di incubazione delle uova da cova per la produzione di pulcini da destinare agli allevamenti interessati dai provvedimenti di fermo.

Le imprese beneficiarie non devono avere sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura del rischio per il mancato reddito ai sensi del Piano assicurativo annuale di riferimento (2016, 2017, 2018).

b) Entità e tipologia degli aiuti in relazione ai danni

Gli aiuti alla singola impresa possono essere concessi fino ad un massimo dell'80% del danno ammissibile rilevato in conseguenza dell'influenza aviaria a seguito dell'accertamento di focolai di tale epizoozia a partire dal 1° aprile 2016 fino al 30 giugno 2018.

Gli aiuti sommati agli altri eventuali pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o comunitarie o in virtù di polizze assicurative non agevolate, per gli stessi costi ammissibili, non possono superare il 100% dei costi ammissibili.

Il danno ammissibile è determinato dalla sommatoria delle varie tipologie di danno a carico della singola impresa anche a seguito delle conseguenze delle restrizioni nelle attività di allevamento.

Gli aiuti sono erogati unicamente in relazione all'epizoozia influenza aviaria e sono limitati ai costi ed ai danni causati da tale epizoozia nelle zone territoriali individuate sulla base delle Ordinanze sopra citate di restrizione delle attività di allevamento avicolo a seguito delle infezioni di influenza aviaria, emanate nel periodo 1° aprile 2016 e fino al 30 giugno 2018.

Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione nazionale o unionale prevede che i relativi costi siano a carico del beneficiario.

c) Indennizzi previsti

Gli indennizzi sono calcolati in relazione:

- al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti, o dei prodotti di origine animale distrutti, a seguito di influenza aviaria di cui al Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria adottato annualmente ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 9 se non finanziato con altri strumenti. Il valore di mercato è

stabilito in base al valore degli animali e prodotti immediatamente prima dell'insorgere (sospetto o confermato) del focolaio;

- alle perdite di reddito dovute ad obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o di reimpianto.

Dall'importo indennizzabile vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati all'influenza aviaria che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

I periodi di fermo obbligatori sono dichiarati in domanda e sono certificati dall'autorità sanitaria competente per territorio.

d) Limiti ed esclusioni

Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia sia stata causata deliberatamente dal beneficiario o sia conseguenza della sua negligenza o inosservanza di misure di prevenzione cogenti.

L'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile agli aiuti salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale in materia fiscale.

Gli aiuti del Fondo per l'emergenza avicola possono essere cumulati con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto dell'80% del danno ammissibile rilevato.

Gli aiuti del Fondo non sono cumulabili con gli aiuti de minimis relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad una intensità di aiuto superiore all'80% del danno ammissibile rilevato.

Sono comunque esclusi indennizzi che siano già stati compensati ai sensi:

- della Legge del 2 giugno 1988 n. 218 recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
- del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1506/2018 della Commissione del 10 ottobre 2018 relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia per la sospensione dell'attività conseguente a focolai confermati tra il 30 aprile 2016 e il 28 settembre 2017 e applicabili alle seguenti categorie merceologiche: anatre, tacchini, faraone, nonché pulcini, polli, pollastre, galline ovaiole e uova del genere Gallus Gallus domesticus.

4) Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 8748 del 14 settembre 2018.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giuseppina Felice, Responsabile del SERVIZIO COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE AGRICOLE ED AGROALIMENTARI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/135

IN FEDE

Giuseppina Felice

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/135

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 182 del 04/02/2019

Seduta Num. 5

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi